COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Del 23/05/2018

Oggetto:	**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BOSA; RECEPIMENTO RICHIESTA INTEGRAZIONI ARPAS SARDEGNA**

L'anno duemiladiciotto questo giorno ventitre del mese di Maggio alle ore 18:37 nella sala delle adunanze consiliari , si è riunito il Consiglio convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 13 e assenti n. 2 come segue:

		Presente	Assente
PROF. LUIGI MASTINO	Sindaco	X	
AVV. MAURA COSSU	Consigliere	X	
SALVATORE ANTONIO FOIS	Consigliere	X	
DANILO ROBERTO MASTINU	Consigliere	X	
SALVATORINA BIDDAU	Consigliere	X	
MARIO PIRAS	Consigliere	X	
SALVATORE ANGOTZI	Consigliere	X	
ALFONSO CAMPUS	Consigliere		X
STELLALBA CARBONI	Consigliere	X	
ROSA MASALA	Consigliere	X	
LUCIANO CURELLA	Consigliere	X	
SERGIO OBINU	Consigliere	X	
ROSALIA ACCA	Consigliere	X	
PIERO FRANCO CASULA	Consigliere	X	
GIANSERGIO ROSA	Consigliere		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. ANTONIO MASTINU, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente comunica che si deve procedere all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: "Piano classificazione acustica del territorio comunale di Bosa- Recepimento integrazioni ARPAS Sardegna".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e neIl'ambiente esterno"* che all'art.2 prevede che i Comuni adottino la zonizzazione acustica del territorio comunale ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio comunale;
- la Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 *"Legge quadro suII'inquinamento"* che all'art. 4 conferisce alle Regioni la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio ed aII'art. 6 assegna ai Comuni l'adeguamento dei Regolamenti volti al contenimento delle emissioni sonore;
- il D.P.C.M 14 novembre 1 997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* che fissa la suddivisione del territorio comunale in sei classi acustiche in riferimento alla destinazione d'uso del territorio e, per ciascuna di esse, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di quality;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n.2061 del 10.05.2005 è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Bosa alla Società di Ingegneria Sicurezza servizi Impresa s.r.l. con sede in Macomer della quale l'Ing. Alberto Collu è il tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447;

Dato atto che

- la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n° 30/9 del 08.07.2005 *"Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico"* (art. 4 della Legge quadro 26.10.1995 n. 447) che individua nella classificazione o zonizzazione acustica del territorio uno strumento finalizzato alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche;
- la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n° 62/9 del 14.11.2008 *"Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale"* che definisce la metodologia secondo la quale i Comuni procedono alla classificazione acustica del territorio;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.01.2018 avente per oggetto "Approvazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale di Bosa" che qui si intende interamente richiamata ;

Preso atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 delle " Direttive regionali in materia di acustica ambientale ", con nota prot. n.5008 in data 19.03.2018. lo stesso Piano di Classificazione Acustica è stato trasmesso all'ARPAS Sardegna;

Vista la nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 7558 in data 02.05.2018 con la quale l'ARPAS Sardegna esprime parere favorevole all'adozione del Piano di Classificazione Acustica e contestualmente confida nel recepimento di alcune osservazioni al fine di tutelare la popolazione residente e potenzialmente esposta ad inquinamento acustico;

Ritenuto opportuno procedere in merito al recepimento delle osservazioni dell'ARPAS Sardegna nel regolamento Acustico Comunale per costituirne parte integrante dello stesso;

Sentita l'esposizione del Sindaco e uditi gli interventi del Sindaco e del Consigliere Casula, quest'ultimo anche per dichiarazione di voto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'Area Ambiente, Edilizia, Urbanistica, Grandi Opere, SUAPE, Commercio, ai sensi dell'art. 49,comma1, del D.Lgs.267/2000;

con n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Acca, Obinu, Curella) e n. 1 contrario (Casula), espressi in forma palese, mediante alzata d mano

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente atto;
- Di recepire le osservazioni dell'ARPAS Sardegna nel Regolamento Acustico Comunale;
- Di stabilire che le stesse costituiscono parte integrante dello stesso;
- Di riapprovare il Regolamento Acustico Comunale con le integrazioni richiamate dall' ARPAS Sardegna e più esattamente:

Art. 11 - Ambito di applicazione e definizioni

4. Possono usufruire dell'autorizzazione in deroga le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 20 giornate nell'arco di un anno solare e con una frequenza settimanale non superiore a 2 giorni.

Art. 16 Cantieri edili o stradali

7. Per le attività del presente articolo vige comunque l'obbligo di predisporre tutte le misure tecniche atte a limitare il rumore.

Art. 17 Limiti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga condizioni

1. I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:
 a. in zona I: 65 dB(A);
 b. in zona II, III, IV: 70 dB (A);
 c. in zona V e VI: 75 dB (A).

Art. 18 - Richiesta di autorizzazione in deroga

2. La richiesta di autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività, corredata di Valutazione previsionale di impatto acustico a firma di T.C.A.A., deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica dell'Amministrazione.

Si dà atto che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di stenotipia redatto separatamente.

==========

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 15/05/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to ARCH. GIAN PIERO DILIGU

==========

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to PROF. LUIGI MASTINO

IL Segretario COMUNALE
F.to Dr. ANTONIO MASTINU

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.